



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

## Deliberazione di Giunta regionale n. 1038 del 10 settembre 2010

Publicata su BURL n. 40 del 6 ottobre 2010

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti.

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in appresso definito DM, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009;

VISTO in particolare l'articolo 19 del DM, il quale stabilisce quanto segue:

- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.*
- 2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7;*

VISTO inoltre l'allegato 7 al suddetto DM, il quale stabilisce tra l'altro quanto segue:

*Le Regioni e Province autonome ... riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Quindi le Regioni e Province autonome fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1, medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata ...*

*Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 le Regioni e Province autonome ... possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio:*

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
<i>1,00 &lt;= x &lt; 3,00</i>	<i>3%</i>
<i>3,00 &lt;= x &lt; 4,00</i>	<i>x%</i>
<i>4,00 =&gt; x</i>	<i>y%</i>

RITENUTO quindi di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM sopra citato, in modo da stabilire, nell'applicazione delle riduzioni in argomento, un criterio di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
<i>1,00 &lt;= x &lt; 3,00</i>	<i>3%</i>
<i>3,00 &lt;= x &lt; 4,00</i>	<i>10%</i>
<i>4,00 =&gt; x</i>	<i>25%</i>

VISTO infine che l'articolo 27 del DM sopra citato abroga, tra l'altro, il precedente e analogo DM 20 marzo 2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)";

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni, adottate in attuazione del citato DM 20 marzo 2008:

- 1) *n. 26 del 16 gennaio 2009, relativa all'individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215 del PSR;*
- 2) *n. 119 del 12 febbraio 2009, relativa all'individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 112 e 121 del PSR;*
- 3) *n. 1198 del 10 settembre 2009, relativa all'individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda la misura 132 del PSR;*

PRESO ATTO che il DM 22 dicembre 2009, nelle parti che riguardano le riduzioni in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dagli articoli da 16 a 18 e 25 del regolamento (CE) n. 1975/2006, risulta del tutto equivalente a quanto stabilito dal precedente DM 20 marzo 2008 e che pertanto non è necessario modificare le deliberazioni appena richiamate, anche se si rende opportuno dare atto che le sopra citate deliberazioni rimangono valide e che ogni riferimento al DM 20 marzo 2008, ivi contenuto, si può intendere riferito anche al DM 22 dicembre 2009, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

<b>Tabella di corrispondenza tra DM 20 marzo 2008 e DM 22 dicembre 2009</b>	
<i>DM 20 marzo 2008</i>	<i>DM 22 dicembre 2009</i>
Articolo 7	Articolo 14
Articolo 8	Articolo 15
Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 20
Articolo 14	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 22
Allegato 3	Allegato 5
Allegato 5	Allegato 7

RICHIAMATE infine tutte le precedenti deliberazioni adottate in attuazione dei già più volte citati DM 20 marzo 2008 e 22 dicembre 2009, e cioè le seguenti:

<b>Deliberazione n.</b>	<b>del</b>	<b>Relativa alle seguenti misure del PSR</b>
26	16 gennaio 2009	211, 212, 214, 215
119	12 febbraio 2009	112 e 121
1198	10 settembre 2009	132
446	22 marzo 2010	122, 123, 125, 216, 311
450	22 marzo 2010	133
451	22 marzo 2010	111 - corsi di formazione
452	22 marzo 2010	331
453	22 marzo 2010	124
454	22 marzo 2010	114
455	22 marzo 2010	111 - progetti dimostrativi

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'asse 4, misure 411, 412 e 413, il PSR prevede di realizzare azioni del tutto analoghe a quelle previste, rispettivamente, dagli assi 1, 2 e 3 del PSR;

RITENUTO pertanto necessario estendere anche alle corrispondenti azioni dell'asse 4 le disposizioni stabilite dalle deliberazioni sopra richiamate con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, floricoltura, pesca e acquacoltura;

#### DELIBERA

- 1) Di individuare, per i motivi meglio precisati in premessa, le percentuali di riduzione dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato 7 del Decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 e con riferimento alle misure relative agli investimenti, individuate dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/2006 nonché dagli articoli 63 lettera c) e 66 del regolamento (CE) n. 1698/2005, come segue:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	10%
4,00 => x	25%

mentre restano invariate le percentuali di riduzione relative alle misure connesse alle superfici e agli animali, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 16 gennaio 2009;

- 2) di dare atto, per i motivi specificati in premessa, che le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 26, 119 e 1198 del 2009, riferite al preesistente e abrogato DM 20 marzo 2008, restano comunque in vigore, in quanto il DM 22 dicembre 2009 non ha introdotto - nel merito - alcuna modificazione rispetto al citato DM 20 marzo 2008, tranne una diversa numerazione degli articoli e degli allegati di riferimento, che possono essere individuati in base alla seguente tabella di corrispondenza:

<b>Tabella di corrispondenza tra DM 20 marzo 2008 e DM 22 dicembre 2009</b>	
<i>DM 20 marzo 2008</i>	<i>DM 22 dicembre 2009</i>
Articolo 7	Articolo 14
Articolo 8	Articolo 15
Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 20
Articolo 14	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 22
Allegato 3	Allegato 5
Allegato 5	Allegato 7

- 3) di dare atto altresì che le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 26, 119 e 1198 del 2009 nonché n. 446, 450, 451, 452, 453, 454 e 455 del 2010, che individuano le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 211, 212, 214, 215, 216, 311 e 331, si applicano anche alle corrispondenti azioni realizzate nell'ambito dell'asse 4, per i motivi meglio specificati in premessa;
- 4) di dare atto infine che, per i motivi già visti, le percentuali di riduzione definite dal presente atto si applicano anche ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 119 e 1198 del 2009, relative alle misure 112, 121 e 132, adottate in attuazione del preesistente DM 20 marzo 2008;
- 5) di rinviare, per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- 6) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.